



**Oggetto: congedo biennale per assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001\_dipendente – omissis -.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

**VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;

**VISTA** la richiesta di visto autorizzativo presentata dalla dipendente – omissis -, per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiare "portatore di handicap in situazione di gravità", ai sensi dell'art.3 co.3 della l. 104/1992, allegando altresì autocertificazione, resa ai sensi di legge, sul possesso dei requisiti necessari al riconoscimento di tale beneficio;

**VISTI:**

- il comma 5 dell'art.42 del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale "*i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni*";
- il verbale sanitario, allegato alla richiesta, rilasciato dalla competente Commissione Medica dell'ASL, con il quale viene riconosciuta la situazione di gravità ex art. 3 co.3 L. 104/92 per il familiare "portatore di handicap in situazione di gravità" da assistere;
- l'autocertificazione, resa ai sensi di legge dalla richiedente, sul possesso dei requisiti necessari al riconoscimento di tale beneficio;

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 3, comma 3 e 33, comma 3 e 6, della Legge 104/92;
- il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";
- la Circolare n. 1/2012 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (*"Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"*)

**DATO ATTO CHE:**

- che la documentazione prodotta dalla dipendente è conforme a quanto richiesto dalla normativa di settore e che da essa è rinvenibile la sussistenza dei requisiti cui il citato congedo straordinario è subordinato;
- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per assistere la persona portatrice di disabilità grave nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- che la dipendente ha già fruito nell'arco della vita lavorativa del suddetto congedo per un totale di 342 giorni;
- che la dipendente ha richiesto il congedo straordinario per un periodo di tempo frazionato per un totale di 24 giorni;

**RILEVATO** che dalla documentazione a corredo della domanda risulta, allo stato, il possesso dei requisiti di legge che dà diritto al congedo straordinario cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

**PRECISATO CHE:**

- per il periodo di congedo richiesto la dipendente ha diritto a percepire un'indennità calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;



- il congedo non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima, trattamento fine servizio e trattamento di fine rapporto, ma è riconosciuto come servizio valido per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura;
- è fatto onere alla dipendente presentare preventivo calendario di ciascun mese articolandolo settimanalmente nel numero e nelle date di fruizione del congedo;
- è fatto onere alla dipendente comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita di uno o più requisiti per il quale è stato accordato il congedo;
- con nota prot. int. n. 5854 del 27.02.03 è stata data previa informativa alla dirigente dell'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale in merito alla concessione di tale beneficio;

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione e sui correlati atti e documenti dal Responsabile Unità a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Responsabile U.O.  
STATO GIURIDICO E  
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE  
**avv. Rossella Iandolo**

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono per integralmente richiamate e trascritte:

- 1.** di dare atto che la dott.ssa – omissis -, dipendente a tempo indeterminato dell'Autorità – omissis -, usufruirà del congedo straordinario per assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, in ragione delle motivazioni e della documentazione di cui alla nota protocollo n. 5251/2023 in premessa riportata;
- 2.** di precisare:
  - per il periodo di congedo richiesto la dipendente ha diritto a percepire un'indennità calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
  - il congedo non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima, trattamento fine servizio e trattamento di fine rapporto, ma è riconosciuto come servizio valido per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura;
  - è fatto onere alla dipendente presentare preventivo calendario di ciascun mese articolandolo settimanalmente nel numero e nelle date di fruizione del congedo;
  - è fatto onere alla dipendente comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita di uno o più requisiti per il quale è stato accordato il congedo;
- 3.** di notificare il presente atto:
  - alla dipendente – omissis -;
  - all'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;
  - al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 4.** di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Napoli, 01.03.2023

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Maria AFFINITA**